

URGENTE

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Toscana

All'albo sindacale

e p.c. Ai Docenti di ogni plesso scolastico

Al Direttore Generale dell'USR – Dott. Pellecchia Ernesto

Ai Dirigenti degli A.T. della Toscana

Documento di pagine quattro trasmesso per posta elettronica all'indirizzo istituzionale di tutte le istituzioni scolastiche della Toscana

OGGETTO: ATTO DI DIFFIDA

PREMESSO CHE:

1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che *il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione*, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di "attivare" la didattica a distanza,

All'articolo 2, comma 3 di detto d.l. 22/2020, si stabilisce espressamente che "Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalita' e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto «Istruzione e ricerca», nella modalita' a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto «Istruzione e ricerca», fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Con le Linee Guida per la DDI, adottate con decreto Mi 89/2020, è stato espressamente indicato che in caso la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, sono da

prevedersi, un minimo di ore settimanali di didattica sincrona con l'intero gruppo classe e pari a: 10 ore per le classi prime delle Scuole primarie; 15 per le classi (dalla seconda in poi) delle Scuole primarie e per tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado e 20 ore per tutte le classi della Scuola secondaria di secondo grado.-

- 3. Con CCNI sottoscritto 10.11.2020 dalle Organizzazioni sindacali FLC-CGIL, CISL Scuola ed ANIEF sono state concordate le modalità ed i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca" nella modalità a distanza e fino al perdurare dello stato di emergenza. In detto contratto è stato precisato che:
- "il personale docente sarà tenuto al rispetto dell'orario di servizio nonché alle prestazioni connesse all'esercizio del profilo professionale di cui al CCNL vigente ed assicurerà le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020 n. 39" (v. art. 2)
- "il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi ed alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal piano della DDI" (v. art. 3).
- "il docente assicura le prestazioni previste ai sensi dell'art. 2 in modalità sincrona al gruppo classe o, nel rispetto dell'esercizio della sua autonomia professionale e progettuale, a gruppi circoscritti di alunni della classe" (v. art. 3).

- 4. Con Nota n. 2002 del 9.11.2020 il Ministero dell'Istruzione ha chiarito che:
- l'attivazione della DDI "rappresenta un dovere, definito per legge, sia per le istituzioni scolastiche sia per i lavoratori coinvolti"
- i Piani DDI adottati dalle Istituzioni scolastiche "diventano immediatamente operativi" al fine di garantire il diritto allo studio di ogni alunno.
- "il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi ed alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal piano della DDI".
- "il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell'attività didattica svolta in presenza, gli opportuni MOMENTI DI PAUSA nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti".
- la dirigenza scolastica adotta ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, anche autorizzando l'attività non in presenza"
- Sui criteri generali di svolgimento dell'attività in DDI da parte dei docenti, all'interno o all'esterno dell'istituzione scolastica, è resa informativa alle RSU. Il DS garantisce che la prestazione lavorativa sia comunque erogata.
- -In presenza di difficoltà organizzative personali o familiari del docente in quarantena o isolamento fiduciario, ne favorirà il superamento anche attraverso la concessione in comodato d'uso della necessaria strumentazione tecnologica.

- 5. Dal combinato disposto degli artt. 28 del CCNL 2006/2009 e 2016/2018 emerge chiaramente che:
- Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, "l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali per la scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali per la scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di 5 giornate settimanali (art. 28, comma 5 CCNL 2006/2009)
- per "la riduzione dell'ora di lezione per causa di forza maggiore determinata da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.09.1979 e n. 192

del 3.07.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate" e "la relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o di istituto" (art. 28, comma 8 CCNL 2006/2009) e non c'è obbligo di recupero.

- qualunque ulteriore "riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica" e "la relativa delibera è assunta dal Collegio Docenti" (art. 28, comma 2 CCNL 2016/2018)

- 6. Il DLgs 81/08, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro stabilisce espressamente che il lavoratore ha diritto "ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale" e che "la pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, NON è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro" (v. art 175)
- In tema di sanzioni in caso di mancata osservanza degli obblighi a carico del datore di lavoro e del Dirigente nel caso -tra l'altro- in cui non sia garantito ai lavoratori il rispetto delle pause dal video terminale, il D lgs 81/08 prevede la sanzione dell'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da € 2.000 fino ad € 10.000,00 (art. 178)

7. L'art. 6 della legge 300/1970 dispone che le visite personali di controllo sono vietate fuorchè nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.

La lezione scolastica si svolge alla presenza degli studenti e del docente.

La partecipazione del Dirigente Scolastico alle lezioni non è prevista da alcuna norma e, laddove realizzi una forma di controllo, possono costituire specifica ipotesi di reato se attuata attraverso impianti audiovisivi.

La presenza del DS durante le lezioni è da considerarsi illegittima anche se dette lezioni si svolgono in modalità a distanza (DDI).

In base al noto principio di gerarchia delle fonti, in caso di conflitto tra norme di grado diverso prevale quella di grado superiore. La Nota Mi., classificabile al più quale atto normativo di grado secondario, non può in alcun caso derogare e/o contrastare le statuizioni contenute nella normativa di grado primario e/o addirittura costituzionale.

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto e da considerarsi la premessa parte integrante della presente diffida,

LA SCRIVENTE O.S.

DIFFIDA

le SS.LL. dal

- Prevedere l'obbligo di recupero, in modalità sincrona e/o asincrona, in caso di un'articolazione oraria inferiore a 60 minuti;
- Non autorizzare a svolgere le attività didattiche presso il domicilio del singolo docente, ove non sussistano ostacoli alla regolare attuazione della DDI
- Attuare una qualsivoglia forma di controllo e/o ingerenza durante le lezioni tenute dai docenti durante la DDI;

Si preavverte sin d'ora che, in difetto di positivo riscontro entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente, non potremo far altro che dare mandato al nostro studio legale per la migliore tutela dei diritti dei nostri associati.

Distinti saluti

Arezzo, 18 Novembre 2020

la Coordinatrice regionale FGU

Grazia Parini

Live February